

Sezione II Valutazione dei rischi

Art 28

“Oggetto della valutazione dei rischi”

E' compito del Datore di Lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

Art 29

“Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”

Il Datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente

Art 25

“Obblighi del Medico Competente”

Comma a: Collabora con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, ... alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso..

Art 25

Comma i). comunica per scritto, in occasione delle riunioni periodiche, al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori

Art 25

Comma l: visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa, che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

Art 25

Comma m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono comunicati con tempestività, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

Art 39

“Svolgimento dell'attività di Medico Competente”

Comma 1: l'attività di Medico Competente è svolta secondo i principi della Medicina del Lavoro e del Codice Etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH)

“Dovere del Medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità umana. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione, cioè, di benessere fisico e psichico della persona”

Art 3 Codice Deontologico FNOM

“Obiettivo primario della Medicina del Lavoro è quello di salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori, in un ambiente di lavoro sicuro e non nocivo, e di proteggerne le capacità lavorative e l'accesso al mondo del lavoro. Nel perseguire tale obiettivo, gli Operatori di Medicina del Lavoro dovranno fare uso di validi metodi di valutazione del rischio, dovranno proporre misure preventive efficaci e quindi controllarne l'applicazione..”

“..Gli Operatori di Medicina del Lavoro dovranno assistere con competenza e chiarezza i Datori di lavoro sulle modalità di adempimento delle proprie responsabilità per quanto concerne la sicurezza e la salute sul lavoro e i lavoratori, per quanto riguarda la protezione e la promozione della salute in rapporto all'attività lavorativa..”

Il Comma 1 dell'articolo 39 procede alla giuridificazione della fonte (il Codice ICOH), in modo che “ quello, che per sua natura è un catalogo di valori”, viene trasformato in “obblighi di legge coattivamente presidiati”

(Prof. G.Marra)

I passaggi del codice deontologico ICOH sono coerenti con il dettato del Dlgs 81/08.

Il MC ha come obiettivo “salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori” attraverso l'utilizzo di una valida strumentazione tecnico-scientifica e, quindi, la capacità di proporre “soluzioni preventive efficaci”

Il MC in questo modo potrà programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso “protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati” e partecipare alla “programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria”

Art 35

“La riunione periodica”

1)..con più di 15 lavoratori..il Datore di lavoro direttamente o attraverso RSPP.. almeno una volta l'anno DL o suo rappresentante,

RSPP,MC,RL

2)nel corso della riunione il Datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti il DVR,l'andamento degli infortuni,delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria,i criteri di scelta,caratteristiche tecniche ed efficacia dei dispositivi di protezione individuale,programmi di informazione e formazione

“La riunione periodica”

..3) nel corso della riunione periodica possono essere individuati

a-codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali

b-obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee-guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Cosa si aspetta il Medico Competente dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

1)valutazione dei rischi NON standardizzata,ma tarata sulle caratteristiche della singola azienda con illustrazione dettagliata dei procedimenti da mettere in atto per migliorare le condizioni lavorative

2)Valutazione congiunta dei rischi lavorativi direttamente sul luogo di lavoro, durante il sopralluogo, anche in strutture non fisse, come i cantieri edili, prendendo in esame l'impegno psico-fisico del singolo lavoratore nelle varie sezioni produttive

3)partecipazione all'elaborazione di programmi di informazione e formazione per particolari tipi di rischio,che coinvolgano la Professionalità del Medico Competente

(per esempio dopo aver preso visione delle schede di sicurezza di prodotti chimici)

4) efficace coordinamento dei Professionisti coinvolti nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione delle procedure e degli interventi destinati alla riduzione dei rischi stessi.

Il coinvolgimento congiunto di varie professionalità è l'unico sistema per assicurare un servizio di qualità e non un semplice adempimento burocratico

Rapporti con il Datore di lavoro

La norma di Legge, che prevede sanzioni penali per la mancanza di collaborazione ed il Codice deontologico rendono impossibile che abbia un qualche valore per il MC il ricatto contrattuale, eventualmente posto in essere dal Datore di Lavoro stesso, che deve "assicurare le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l'autonomia" (art 39, comma 4). D'altra parte il Datore di lavoro deve richiedere al MC "l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto" (81/08)